

# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>67</u> Oggetto:

ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. - RISOLUZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno QUINDICI del mese SETTEMBRE, alle ore 1230 si è riunita

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
1) BASSO	Giuseppe	Sindaco		X
2) FERRARO	Angelo	V.Sindaco	X	
3) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore	X	
4) TORCITTO	Concetta	Assessore	X	
5) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore	X	

Presiede il Sindaco DOTT. ANGELO FERRARO

Partecipa il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

ADott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Li, 15/08/2015

Il Responsibile del Servizio

Li, 15/08/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9 RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE,- RISOLUZIONE CONVENZIONE,-

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 1984 l'Amministrazione comunale affidò alla SLIM SUD il servizio di distribuzione del gas metano sul proprio territorio;
- che tra il Comune di Carlentini e la società concessionaria fu sottoscritta apposita convenzione che disciplinava la concessione del servizio di distribuzione del gas metano;
- che, con atti successivi fra privati, la SLIM SUD ha ceduto alla ITALGAS la concessione per la gestione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini;
- che, pertanto, ad oggi il concessionario del servizio è la società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
- che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;
- che in questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire «i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas», ed un secondo destinato a determinare «gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio», nonché «misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione»;
- che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L: n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come

definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

- che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9;
- che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i Comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

#### DATO ATTO:

- che il legislatore regionale:
- con l'art. 67, comma 5, della Legge 26 marzo 2002, n. 2, aveva disposto "le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga";
- con l'art. 86 della Legge 16 aprile 2003, n. 4, aveva disposto "la data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, laddove non esplicitamente fissata nell'atto di concessione o di affidamento, ma determinabile con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende fissata al 31 dicembre 2015;
- per ultimo, con l'articolo 94 della legge 7 maggio 2015, n. 9 ha disposto: 1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:
  - "1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144' e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi.".
  - 2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  - "4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato.
  - 4 ter. E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario.
  - 4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
  - 3. Il comma 5 dell'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
  - 4. L'articolo 86 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato."

- che, pertanto, in forza della succitata novella legislativa regionale, la convenzione in essere con la società ITALGAS è risolta;
- che la convenzione de qua non prevedeva nessun canone a carico della società concessionaria del servizio;

#### CONSIDERATO:

- che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08
  ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della
  qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20092012 (TUDG);
- che il Comune di Carlentini non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222; ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;
- che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;
- che il Comune di Carlentini intende attivare nell'immediato precisi interventi a sostegno del risanamento strutturale del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce anche dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con Delibera n. 157/2015/PRSP;
- che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;
- che stante il regime di concessione a favore della società ITALGAS è opportuno attivare il
  procedimento così come previsto dalle disposizione normative sopraccitate ai fini della
  rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti competenti per materia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare le suesposte premesse;
- di dichiarare risolta la convenzione che disciplina la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Carlentini, in forza dell'art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- di richiedere alla società ITALGAS con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio, l'applicazione di un canone pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2015 e fino a nuovo affidamento;

- 4. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
- 5. che le risorse derivanti dal canone vadano destinate ad interventi a sostegno del risanamento strutturale del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, alla luce anche dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con Delibera.n. 157/2015/PRSP;
- 6. che il Capo Area I Affari Generali Dott. Giuseppe Stefio, provveda all'esecuzione del presente provvedimento ed a tutti gli atti consequenziali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- 7. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, attuale concessionario, avente sede in Torino, Largo Regio Parco n.9.

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

#### Delibera

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 44/91.



L'Assessore anziano	Il Segretario Generale		
	IL SEGRETARIO GENERALE  Dout FEDERICO CESARIO		
<i>f</i>			
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line			
dal			
al	Il Massa comunale		
	Il Messo comunale		
Il Segretario del Comune			
-	RTIFICA		
	·		
Su conforme relazione del Messo comunale incarica			
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on	l-line del Comune per quindici giorni consecutivi a		
decorrere dal giorno	senza opposizione o reclami.		
Li,	Il Segretario Generale		
	ii sogiviano conomio		
•			
	DI ESECUTIVITA'		
La presente delibera è divenuta esecutiva in data	<del></del>		
Li,	IL Segretario Generale		
	e è immediatamente esecutiva		
Li, 15.09.2015	12		
/ / /	Il Segretario Generale		
()	·		
La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'	ufficio in data		